Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 912.

Sostituzione dei quadri relativi all'Esercito ed alla Guardia di finanza nella tabella B, annesso 2, al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Visto il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 20 febbraio 1981, n. 30;

Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di finanza in data 4 luglio 1983, n. 165189/310;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Nella tabella *B*, annesso 2, al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i quadri relativi all'Esercito e alla Guardia di finanza sono sostituiti da quelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984

Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 12

DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTI					
	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Militari di leva		Totale
				Cat. D	Cat. E	
Esercito:						
1. Regione militare nord-ovest	2	2	2	2	2	10
2. Regione militare nord-est	2	2	2	2	3	11
3. Regione militare tosco-emiliana	2	2	2	2	4	12
4. Regione militare centrale	4	3	2	2	7	18
5. Regione militare meridionale	2	2	2	2	4	12
6. Regione militare della Sicilia	2	2	2	2	2	10
7. Regione militare della Sardegna	2	2	2	2	2	10
8. 3° Corpo d'Armata	2	2	2	2	4	12
9. 4° Corpo d'Armata	2	2	2	2	4	12
10. 5° Corpo d'Armata	2	2	2	2	4	12
Guardia di finanza:						
1. Ispettorato Italia nord-occidentale	2	2	3	2	—	9
2. Ispettorato Italia nord-orientale	2	2	2	2	—	8
3. Ispettorato Italia centrale	2	2	3	2	—	9
4. Ispettorato Italia meridionale	2	2	3	2	—	9
5. Ispettorato reparto d'istruzione	2	2	2	2	—	8

Visto, *il Ministro della difesa*

SPADOLINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 913.

Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, relativa alle sedi e alle zone di competenza territoriale dei consigli di leva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Ravvisata la necessità di ristrutturare la competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nel C.E.M.M. di La Spezia e di Taranto;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

La tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita a decorrere dal 1° gennaio 1985 da quella unita al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984

Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 13

TABELLA

SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI LEVA

Numero d'ordine	Sedi	Zone di competenza territoriale
1	La Spezia	Quelle delle capitanerie di porto di Ancona, Cagliari, Chioggia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Monfalcone, Napoli, Olbia, Porto Ferraio, Porto Torres, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Torre del Greco, Trieste, Venezia, Viareggio.
2	Taranto	Quelle delle capitanerie di porto di Augusta, Bari, Brindisi, Castellammare di Stabia, Catania, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1984.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 615, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, contenente norme per il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana convertito, con modificazioni, con legge 28 settembre 1984, n. 618;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1984, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della predetta gestione per l'esercizio finanziario 1984;

Considerato necessario istituire un nuovo capitolo di spesa al bilancio della gestione medesima;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1984 con il quale è stato approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio finanziario 1983;

Accertato che l'avanzo definitivo di amministrazione per l'esercizio finanziario 1983 è stato determinato in L. 279.156.822.133; che tale somma comporta per l'esercizio finanziario 1984 una maggiore entrata di L. 74.156.822.133 rispetto al presunto avanzo di amministrazione di L. 205.000.000.000 e che pertanto deve essere acquisita alla gestione medesima;

Ritenuto quindi indispensabile apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito nel bilancio della gestione specificata nelle premesse il cap. 5124 della spesa denominato « contributi destinati al finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili a favore della provincia e del comune di Napoli;

Art. 2.

La denominazione del cap. 5123 è integrata dalla dizione « prorogata dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dal decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con la legge 28 settembre 1984, n. 618 »;

Art. 3.

Al bilancio di previsione della gestione istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte prima - ENTRATE

In aumento:

Maggiore entrata derivante dall'accertamento dell'avanzo definitivo di amministrazione per l'esercizio finanziario 1983	L.	74.156.822.133
Totale entrate . . .	L.	74.156.822.133

Parte seconda - SPESE

In aumento:

Cap. 5121 - Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	L.	37.156.822.133
Cap. 5123 - Somma destinata all'attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 736, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogata dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dal decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con la legge 28 settembre 1984, n. 618 . .	»	10.000.000.000
Cap. 5124 (di nuova istituzione) - Contributi destinati al finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili a favore della provincia e del comune di Napoli	»	27.000.000.000
Totale spese . . .	L.	74.156.822.133

Roma, addì 5 dicembre 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

(7251)

DECRETO 12 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Teatro movimento società cooperativa a r.l. », in Foligno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla società cooperativa di produzione e lavoro « Teatro movimento società cooperativa a r.l. », con sede in Foligno (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa:

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Teatro movimento società cooperativa a r.l. », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Gaddi in data 27 novembre 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Zenobi Pierluigi, residente in Spoleto, via 16 Marzo, 2/A, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7245)

DECRETO 12 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa servizi amministrativi di Treviso - Soc. coop. a r.l. », in Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa servizi amministrativi di Treviso - Soc. coop. a r.l. », con sede in Treviso, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa servizi amministrativi di Treviso - Soc. coop. a r.l. », con sede in Treviso, costituita per rogito notaio dott. Luigi Di Francia in data 16 gennaio 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Pietro Roberto, residente in Treviso, via Risorgimento, 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7246)

DECRETO 12 dicembre 1984.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Cantello a r.l., in Cantello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti disposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese nei confronti della Società cooperativa di consumo di Cantello a r.l., con sede in Cantello (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo di Cantello a r.l., con sede in Cantello (Varese), costituita per rogito notaio dott. Ettore Parietti in data 6 marzo 1910 sotto forma di Società anonima cooperativa e successivamente trasformata in Società cooperativa di consumo di Cantello a r.l. con rogito notaio dott. Ambrogio Reggiori in data 27 febbraio 1949 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giovanni Sgarbossa, nato il 1° aprile 1942, e residente a Gazzada Schianno (Varese), via Rinaldi, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7247)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 gennaio 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'11 gennaio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 12 luglio 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 gennaio 1985, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1985
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 117

(28)

DECRETO 4 gennaio 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantanove giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'11 gennaio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantanove giorni con scadenza il 15 gennaio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 gennaio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 118

(29)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 dicembre 1984.

Regolamentazione dell'accesso in alcune zone umide, dichiarate riserve naturali dello Stato, di particolare vulnerabilità.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

Considerato che alcune riserve naturali statali esistenti sono caratterizzate dalla presenza di ambienti particolarmente fragili nonché di specie animali e vegetali delicate e vulnerabili;

Visto anche che, in particolare, le limitazioni all'accesso previste dai relativi decreti di istituzione non risultano sufficienti a garantire una fruizione proporzionata alle capacità di sopportazione dell'ambiente;

Riconosciuta pertanto la necessità di garantire una maggiore tutela degli ambienti più delicati nonché delle loro componenti floristiche e faunistiche maggiormente vulnerabili, alla luce, anche, delle definizioni di riserva naturale, internazionalmente accettate;

Decreta:

Nelle riserve naturali denominate Sacca di Bellocchio, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce Fiume Reno, Destra Foce Fiume Reno, Dune e Isole della Sacca di Gorino, Duna costiera di Porto Corsini, Salina di Margherita di Savoia, Salina di Cervia, Salina di Tarquinia, Palude di Frattarolo, Lago di Lesina (parte orientale), Pantani dell'Inferno e il Monte istituite con decreti ministeriali in data 9 febbraio 1972, 5 novembre 1979, 16 marzo 1981, 16 marzo 1981, 30 settembre 1980, 18 novembre 1982, 15 aprile 1983, 10 ottobre 1977, 31 gennaio 1979, 25 gennaio 1980, 25 gennaio 1980, 5 maggio 1980, 27 aprile 1981, 12 febbraio 1979 e 15 luglio 1982, l'accesso è consentito solamente previa autorizzazione scritta da parte degli uffici responsabili a livello locale della gestione di dette riserve, fatte salve le eventuali attività economiche ivi esistenti, autorizzate dai decreti istitutivi, nei limiti delle norme vigenti, o dei disciplinari specifici adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(31)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1984.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento, negli anni 1983 e 1984, di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per eventi eccezionali, verificatisi nel corso degli anni 1983 e 1984 — causati da diverse circostanze e cioè: astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici per motivi sindacali, disinfestazione dei locali sede degli uffici finanziari, accertamenti tecnici degli immobili adibiti ad uffici ordinati dall'autorità comunale in seguito a sisma — i sottoelencati uffici non hanno potuto assicurare il normale funzionamento, creando disagio anche ai contribuenti;

Ritenuto che la situazione determinatasi a seguito degli eventi eccezionali di cui sopra rientra nelle previsioni del citato decreto n. 498 del 21 giugno 1961 e che, conseguentemente, occorre provvedere ad accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso cui si sono verificati gli eventi stessi;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, uffici dell'imposta sul valore aggiunto e conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

In data 4, 5, 6, 7, 10 *e* 12 *ottobre* 1983:

regione Sardegna:

ufficio registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Abruzzo:

ufficio I.V.A. di Chieti.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Campania:

ufficio I.V.A. di Napoli.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Emilia-Romagna:

ufficio I.V.A. di Ravenna;
ufficio registro atti pubblici di Bologna;
ufficio registro bollo e demanio di Bologna;
ufficio I.V.A. di Bologna;
ufficio registro di Ferrara;
ufficio I.V.A. di Ferrara;
ufficio registro di Mirandola;
ufficio registro di Ravenna.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Lazio:

ufficio registro demanio di Roma;
ufficio registro di Tivoli;
ufficio registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio registro 2° atti pubblici di Roma;
ufficio registro atti privati di Roma;
ufficio registro atti giudiziari di Roma;
ufficio registro successioni di Roma;
ufficio registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma;
ufficio I.V.A. di Roma;
ufficio registro di Albano Laziale;
ufficio registro misto di Civitavecchia;
ufficio registro di Palestrina;
ufficio registro misto di Velletri;
conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo;
ufficio registro di Frosinone;
ufficio registro di Latina.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Liguria:

ufficio registro atti civili e giudiziari di Sav
ufficio I.V.A. di Savona;
ufficio registro atti civili e giudiziari di La Sp

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Lombardia:

ufficio registro di Bergamo.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Piemonte:

ufficio registro di Vercelli;
ufficio I.V.A. di Alessandria;
ufficio I.V.A. di Asti.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Sardegna:

ufficio registro di Oristano;
ufficio registro di Nuoro;
ufficio registro atti civili, successioni e rad Cagliari;
ufficio registro atti giudiziari, bollo e deman Cagliari;
ufficio I.V.A. di Cagliari;
conservatoria dei registri immobiliari di Cag
ufficio registro di Iglesias;
ufficio registro di Sanluri;
ufficio registro di Ozieri;
ufficio I.V.A. di Sassari.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Toscana:

ufficio registro di Viareggio;
conservatoria dei registri immobiliari di Ar
ufficio registro di Borgo San Lorenzo;
ufficio registro atti privati di Firenze;
ufficio registro di Livorno;
ufficio I.V.A. di Livorno;
ufficio registro di Massa Marittima;
ufficio registro misto di Pescia;
ufficio registro di Piombino;
ufficio registro di Pisa;
conservatoria dei registri immobiliari di Pi
ufficio I.V.A. di Pistoia;
ufficio registro di Pontedera;
ufficio registro di Siena.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Umbria:

ufficio I.V.A. di Terni;
ufficio I.V.A. di Perugia.

In data 8 *febbraio* 1984:

regione Veneto:

ufficio registro di Verona;
ufficio I.V.A. di Verona;
ufficio registro di Mestre;
ufficio registro di Venezia.

In data 9 *febbraio* 1984:

regione Abruzzo:

ufficio I.V.A. di Chieti.

In data 9 *febbraio* 1984:

regione Lazio:

ufficio registro di Tivoli;

ufficio registro 1° atti pubblici di Roma;

ufficio registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio registro atti privati di Roma;

ufficio registro atti giudiziari di Roma;

ufficio registro successioni di Roma;

ufficio registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;

ufficio registro demanio di Roma;

ufficio registro di Albano Laziale;

ufficio registro di Palestrina;

ufficio registro di Viterbo;

ufficio I.V.A. di Viterbo.

In data 9 *febbraio* 1984:

regione Piemonte:

ufficio I.V.A. di Alessandria.

In data 17 *febbraio* 1984:

regione Campania:

ufficio registro atti pubblici di Napoli.

In data 17 *febbraio* 1984:

regione Emilia-Romagna:

ufficio registro successioni e atti giudiziari di Bologna.

In data 17 *febbraio* 1984:

regione Lazio:

ufficio registro misto di Civitavecchia.

In data 17 *febbraio* 1984:

regione Veneto:

ufficio registro di Verona.

In data 22 *febbraio* 1984:

regione Emilia-Romagna:

ufficio registro di Parma.

In data 22 *febbraio* 1984:

regione Lazio:

ufficio registro atti privati di Roma;

ufficio registro atti giudiziari di Roma;

ufficio registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma;

ufficio registro bollo, radio e assicurazioni di Roma.

In data 23 *febbraio* 1984:

regione Veneto:

ufficio registro di Venezia.

In data 24 *febbraio* 1984:

regione Toscana:

ufficio registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

In data 29 *febbraio* 1984:

regione Emilia-Romagna:

ufficio registro di Ferrara.

In data 10 *marzo* 1984:

regione Emilia-Romagna:

ufficio registro atti privati di Bologna.

In data 12 *marzo* 1984:

regione Veneto:

ufficio I.V.A. di Padova.

In data 24 *marzo* 1984:

regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Sassari.

In data 31 *marzo* 1984:

regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Caltanissetta.

In data 26 *aprile* 1984:

regione Campania:

ufficio registro successioni di Napoli.

In data 27 *aprile* 1984:

regione Campania:

ufficio registro successioni di Napoli.

In data 27 *aprile* 1984:

regione Toscana:

ufficio registro di Pisa.

In data 30 *aprile* 1984:

regione Campania:

ufficio registro atti civili, giudiziari e successioni di Salerno.

In data 5 *maggio* 1984:

regione Lazio:

ufficio registro di Viterbo;

ufficio I.V.A. di Viterbo;

ufficio registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio registro di Palestrina.

In data 5 *maggio* 1984:

regione Lombardia:

ufficio registro di Desio.

In data 5 *maggio* 1984:

regione Piemonte:

ufficio registro di Alba;

ufficio registro di Cuneo.

In data 5 *maggio* 1984:

regione Sardegna:

ufficio registro atti civili, successioni e radio di Cagliari.

In data 7 *maggio* 1984:

regione Lazio:

ufficio registro di Viterbo;

ufficio I.V.A. di Viterbo;

ufficio registro atti privati di Roma;

ufficio registro 1° atti pubblici di Roma;

ufficio registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio registro demanio di Roma;

ufficio registro bollo radio e assicurazioni di Roma;

ufficio successioni di Roma;

ufficio registro di Albano Laziale;

ufficio registro di Palestrina.

In data 7 *maggio* 1984:

regione Lombardia:

ufficio registro di Desio.

In data 7 *maggio* 1984:

regione Piemonte:

ufficio registro di Alba;

ufficio registro di Cuneo.

In data 7 *maggio* 1984:

regione Sardegna:

ufficio registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;

ufficio registro di Iglesias.

In data 8 *maggio* 1984:

regione Abruzzo:

ufficio registro di Castel di Sangro.

In data 8 *maggio* 1984:

regione Emilia-Romagna:

ufficio I.V.A. di Bologna.

In data 18 *maggio* 1984:

regione Emilia-Romagna:

ufficio registro di Ferrara.

In data 23 *maggio* 1984:

regione Toscana:

ufficio registro di Livorno;

ufficio registro di Massa.

In data 25 *maggio* 1984:

regione Veneto:

ufficio registro di Mestre.

In data 29 *maggio* 1984:

regione Lazio:

ufficio registro atti giudiziari di Roma;

ufficio registro bollo radio e assicurazioni di Roma;

ufficio registro demanio di Roma;

ufficio registro di Frascati.

In data 7 *giugno* 1984:

regione Toscana:

ufficio registro di Viareggio.

In data 14 *luglio* 1984:

regione Sardegna:

ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

In data 30 *luglio* 1984:

regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Cagliari.

In data 31 *luglio* 1984:

regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3)

DECRETO 5 gennaio 1985.

Modificazioni alle percentuali di compensazione determinate con il decreto ministeriale 25 febbraio 1983 ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1983, emanato ai sensi dell'art. 34, primo comma, del citato decreto n. 633, con il quale sono state determinate le percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegate al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica delle cennate percentuali forfettarie di compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati 14%

b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle lettere *a*) e *d*), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56 della stessa tabella *A*, parte prima 9%

c) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei 2%

d) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti 2%

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(27)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3400/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicato nel n. L 320 *del* 10 *dicembre* 1984.

(303/C)

Regolamento (CEE) n. 3401/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, che modifica il regolamento n. 80/63/CEE relativo al controllo degli ortofrutticoli importati dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3402/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 314 *del* 4 *dicembre* 1984.

(304/C)

Regolamento (CEE) n. 3403/84 della commissione, del 4 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3404/84 della commissione, del 4 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3405/84 della commissione, del 4 dicembre 1984, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3406/84 della commissione, del 4 dicembre 1984, che consente l'utilizzazione, nell'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati e di vini frizzanti gassificati, di vini ottenuti da uve raccolte in talune parti della zona A che non hanno il titolo alcolometrico volumico richiesto dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3407/84 della commissione, del 4 dicembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcune lampade e tubi elettrici, della sottovoce 85.20 A II della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3408/84 della commissione, del 4 dicembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2687/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. L 255 del 25 settembre 1984.

Pubblicati nel n. L 315 *del* 5 *dicembre* 1984.

(305/C)

Regolamento (CEE) n. 3409/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1985).

Regolamento (CEE) n. 3410/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1985, i contingenti comunitari di cattura nelle acque canadesi.

Regolamento (CEE) n. 3411/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1985, i contingenti comunitari nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 3412/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3413/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci a polpa chiara conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3414/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che fissa per la campagna lattiera 1985-86 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3415/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3416/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3417/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3418/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3419/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3420/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2737/77 per quanto concerne certe misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i Paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore.

Regolamento (CEE) n. 3421/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, relativo al campionamento delle catture ai fini della determinazione della percentuale delle catture accessorie nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni.

Regolamento (CEE) n. 3422/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, relativo alla fornitura di granturco all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3423/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3424/84 della commissione, del 3 dicembre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3425/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3426/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3427/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 3428/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quattordicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 3429/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3430/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 316 *del 6 dicembre* 1984.

(306/C)

Regolamento (CEE) n. 3431/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi di orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Regolamento (CEE) n. 3432/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi di orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Regolamento (CEE) n. 3433/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che fissa, per la campagna di pesca 1985, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 3434/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 3435/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 3436/84 del Consiglio, del 4 dicembre 1984, che stabilisce, per il 1985, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 3437/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3438/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3439/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3440/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe.

Regolamento (CEE) n. 3441/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di Paesi terzi e ripartisce il quantitativo da importare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1985 senza riscossione dell'importo supplementare.

Regolamento (CEE) n. 3442/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 per quanto concerne la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 3443/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne il settore dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3444/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 3445/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 19 al 25 novembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3446/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3447/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3448/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3449/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3450/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3451/84 della commissione, del 6 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3164/84 della commissione, del 13 novembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'India pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 297 del 15 novembre 1984).

Pubblicati nel n. L 318 *del 7 dicembre* 1984.

(307/C)

Regolamento (CEE) n. 3452/84 della commissione, del 7 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3453/84 della commissione, del 7 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 354/84 della commissione, del 5 dicembre 1984, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured», del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3455/84 della commissione, del 7 dicembre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3456/84 della commissione, del 7 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n 3457/84 della commissione, del 7 dicembre 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2268/84, (CEE) n. 2956/84 e (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne le vendite di burro d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3458/84 della commissione, del 7 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 319 *dell'8 dicembre* 1984.

(308/C)

Regolamento (CEE) n. 3459/84 della commissione, del 10 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3460/84 della commissione, del 10 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3461/84 della commissione, del 10 dicembre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 3462/84 della commissione, del 10 dicembre 1984, che modifica le disposizioni di applicazione degli importi compensativi monetari, a decorrere dal 1° gennaio 1985, per il burro e il latte scremato in polvere d'intervento venduti a prezzo ridotto.

Regolamento (CEE) n. 3463/84 della commissione, del 10 dicembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Pubblicati nel n. L 322 *dell'11 dicembre* 1984.

(309/C)

Regolamento (CEE) n. 3464/84 del Consiglio, del 10 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3465/84 del Consiglio, del 10 dicembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3466/84 del Consiglio, del 10 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni fogli di poliestere della sottovoce ex 39.01 C III a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3467/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3468/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3469/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che deroga al regolamento (CEE) n. 2102/84 per quanto concerne le dichiarazioni di raccolta dell'uva in Italia.

Regolamento (CEE) n. 3470/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2672/84 relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3471/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 3472/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3473/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3219/84 del Consiglio, del 6 novembre 1984, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1985), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 306 del 23 novembre 1984.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3317/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1985), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 310 del 28 novembre 1984.

Pubblicati nel n. L 324 *del 12 dicembre* 1984.

(310/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Clinica Santa Patrizia, in Napoli-Secondigliano

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 100.627.785, dovuto dalla S.p.a. Clinica Santa Patrizia, in Napoli-Secondigliano, è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7153)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Asiago.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5636, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Asiago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.903.490.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 14.694.028.380 iscritto a ruolo a nome del sig. Sgarbossa Ugo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6873)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelfranco Veneto.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5451, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelfranco Veneto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.421.729.050 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 5.582.505.200 iscritto a ruolo a nome dei signori Voltolina Vincenzo e Gerolimetto Gemma ved. Voltolina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6875)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sanfront.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5345, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sanfront è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 167.533.407 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 175.390.920, iscritto a ruolo a nome della ditta Allasia Bruno.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6872)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5608, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.198.664.044 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.285.017.200 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Irpinia export.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6874)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzignano.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5464, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzignano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 562.386.437 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 583.388.420 iscritto a ruolo a nome della Arzignano petroli S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 31 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1935,75	1935,75	1935,50	1935,75	1935,05	1933,25	1936 —	1935,75	1935,75	1935,75
Marco germanico	614 —	614 —	615 —	614 —	614,75	616 —	614,50	614 —	614 —	614 —
Franco francese	200,95	200,95	201 —	200,95	200,75	201,70	201,17	200,95	200,95	200,95
Fiorino olandese	545,03	545,03	545 —	545,03	543,75	546,37	543,90	545,03	545,03	545,03
Franco belga	30,659	30,659	30,70	30,659	30,50	30,78	30,692	30,659	30,659	30,66
Lira sterlina	2250 —	2250 —	2250 —	2250 —	2245 —	2265,75	2249,50	2250 —	2250 —	2250 —
Lira irlandese	1917,50	1917,50	1922 —	1917,50	1916,50	1926,50	1920 —	1917,50	1917,50	—
Corona danese	172,30	172,30	172,25	172,30	171,45	172,95	172,10	172,30	172,30	172,30
Dracma	15,74	15,74	15,15	15,74	—	—	15,25	15,74	15,74	—
E.C.U.	1370 —	1370 —	1373,50	1370 —	1372,50	1372,40	1373 —	1370 —	1370 —	1370 —
Dollaro canadese	1466 —	1466 —	1465,65	1466 —	1460,25	1466,25	1465 —	1466 —	1466 —	1466 —
Yen giapponese	7,715	7,715	7,70	7,715	7,705	7,65	7,695	7,715	7,715	7,72
Franco svizzero	739,90	739,90	746,50	739,90	745,15	746,10	741,40	739,90	739,90	739,90
Scellino austriaco	87,29	87,29	87,70	87,29	87,40	87,84	87,20	87,29	87,29	87,29
Corona norvegese	213,15	213,15	213,25	213,15	212,70	213,36	212,50	213,15	213,15	213,15
Corona svedese	215,90	215,90	216 —	215,90	215,20	216,30	215,30	215,90	215,90	215,90
FIM	296 —	296 —	296,50	296 —	295,75	297,10	295,50	296 —	296 —	—
Escudo portoghese	11,05	11,05	11,45	11,05	11,11	11,49	11,35	11,05	11,05	11,10
Peseta spagnola	11,18	11,18	11,15	11,18	11,43	11,20	11,16	11,18	11,18	11,18

Media dei titoli del 31 dicembre 1984

Titolo	
Rendita 5% 1935	60,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	97,015
» 6% » » 1971-86	92,250
» 6% » » 1972-87	88,650
» 9% » » 1975-90	90,400
» 9% » » 1976-91	89,150
» 10% » » 1977-92	95,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	97,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16%	103 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	87,950
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,850
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,475
» » » » 1- 6-1983/85	100,950
» » » » 1- 1-1982/86	101,950
» » » » 1- 3-1982/86	101,600
» » » » 1- 5-1982/86	102,100
» » » » 1- 6-1982/86	102,775
» » » » 1- 7-1982/86	102,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,850
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	102,400
» » » » 1- 7-1983/86	101,125
» » » » 1- 8-1983/86	100,250
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1- 1-1983/87	102,700
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	102,650
» » » » 1-11-1983/87	101,125
» » » » 1-12-1983/87	101,750
» » » » 1- 7-1983/88	102,650
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,700
» » » » 1-10-1983/88	101,700
» » » » 1-11-1983/88	102,650
» » » » 1- 1-1984/88	102,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,350
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	100,025
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1-11-1983/90	102,650
» » » » 1-12-1983/90	102,950
» » » » 1- 1-1984/91	102,650
» » » » 1- 2-1984/91	102,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,650
» » » » 1- 6-1984/91	100,975
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	99,850
» » » 17 % 1- 5-1985	100,650
» » » 17 % 1- 7-1985	101,950
» » » 17 % 1-10-1985	101,850
» » » 16 % 1- 1-1986	102,200
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	98,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,200
» » » » 1983/90 11,50%	101,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1935,875
Marco germanico	614,250
Franco francese	201,060
Fiorino olandese	544,465
Franco belga	30,765
Lira sterlina	2249,75
Lira irlandese	1918,75
Corona danese	172,20
Dracma	15,495
E.C.U.	1371,50
Dollaro canadese	1465,50
Yen giapponese	7,705
Franco svizzero	740,65
Scellino austriaco	87,245
Corona norvegese	212,825
Corona svedese	215,60
FIM	295,75
Escudo portoghese	11,20
Peseta spagnola	11,17

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1949,500	1949,500	1949,51	1949,500	1949,50	1950,85	1952,250	1949,500	1949,500	1949,50
Marco germanico .	614,400	614,400	614 —	614,400	613,35	614,45	614,500	614,400	614,400	614,40
Franco francese	200,800	200,800	201,10	200,800	200,45	200,80	200,850	200,800	200,800	200,80
Fiorino olandese	544,470	544,470	544,25	544,470	543,45	544,50	544,510	544,470	544,470	544,46
Franco belga . . .	30,687	30,687	30,66	30,687	30,62	30,66	30,680	30,687	30,687	30,69
Lira sterlina .	2229 —	2229 —	2230 —	2229 —	2227 —	2227,95	2226,900	2229 —	2229 —	2229 —
Lira irlandese .	1916,300	1916,300	1918 —	1916,300	1915 —	1917,15	1918 —	1916,300	1916,300	—
Corona danese . .	171,810	171,810	171,90	171,810	171,50	171,85	171,890	171,810	171,810	171,80
Dracma .	15,147	15,147	15,10	15,147	—	—	15,110	15,147	15,147	—
E.C.U. . .	1365,700	1365,700	1368 —	1365,700	1365 —	1365,35	1365 —	1365,700	1365,700	1365,70
Dollaro canadese . .	1472,500	1472,500	1473 —	1472,500	1470,50	1472,50	1472,500	1472,500	1472,500	1472,50
Yen giapponese . .	7,739	7,739	7,755	7,739	7,725	7,74	7,743	7,739	7,739	7,74
Franco svizzero .	742,220	742,220	745,50	742,220	743,20	742,30	742,400	742,220	742,220	742,22
Scellino austriaco .	87,359	87,359	87,50	87,359	87,35	87,38	87,400	87,359	87,359	87,36
Corona norvegese .	212,570	212,570	212,50	212,570	212,35	212,57	212,580	212,570	212,570	212,57
Corona svedese .	215 780	215,780	215,75	215,780	215,25	215,60	215,450	215,780	215,780	215,78
FIM .	294,790	294,790	294,75	294,790	294,25	294,65	294,500	294,790	294,790	—
Escudo portoghese .	11,330	11,330	11,48	11,330	11,50	11,35	11,450	11,330	11,330	11,32
Peseta spagnola . .	11,146	11,146	11,15	11,146	11,15	11,10	11,148	11,146	11,146	11,15

Media dei titoli del 2 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . . .	60,950
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,075
» 6% » » 1971-86 .	89,225
» 6% » » 1972-87 .	88 —
» 9% » » 1975-90 .	89 —
» 9% » » 1976-91 .	86,500
» 10% » » 1977-92 .	92 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	84,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,500
» » » TR 2,5% 1983/93 .	87,800
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,650
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,875
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,675
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,100
» » » » 1-10-1982/86 .	101,850
» » » » 1-11-1982/86 .	101,500
» » » » 1-12-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,150
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,225
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,500
» » » » 1-10-1983/86 .	102,450
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	101,725
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,725
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,100
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,350
» » » » 1-11-1983/87 .	101,800
» » » » 1-12-1983/87 .	101,875
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,725
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,450
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,800
» » » » 1-10-1983/88 .	102,575
» » » » 1-11-1983/88 .	102,900
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,650
» » » » 1- 2-1984/88 .	100,475
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,300
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,550
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,750
» » » » 1- 6-1984/88 .	102,950
» » » » 1-11-1983/90 .	101,800
» » » » 1-12-1983/90 .	102,950
» » » » 1- 1-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	100,550
» » » » 1- 3-1984/91 .	100,600
» » » » 1- 4-1984/91 .	100,650
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,550
» » » » 1- 6-1984/91 .	101,250
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,750
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,450
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,650
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,925
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	99,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,975
» » » » 22-11-1982/89 13 %	107,150
» » » » 1983/90 11,50 %	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1950,875
Marco germanico . .	614,450
Franco francese .	200,825
Fiorino olandese .	544,490
Franco belga . .	30,683
Lira sterlina	2227,950
Lira irlandese	1917,150
Corona danese . .	171,850
Dracma .	15,128
E.C.U. . .	1365,350
Dollaro canadese . .	1472,500
Yen giapponese .	7,741
Franco svizzero .	742,310
Scellino austriaco .	87,379
Corona norvegese .	212,575
Corona svedese .	215,615
FIM	294,645
Escudo portoghese	11,390
Peseta spagnola . .	11,147

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1947,800	1947,800	1947,80	1947,800	1947,75	1948,90	1950 —	1947,800	1947,800	1947,80
Marco germanico . .	615,770	615,770	614,25	615,770	615,10	615,76	615,750	615,770	615,770	615,77
Franco francese . .	201,090	201,090	201,10	201,090	200,95	201,15	201,220	201,090	201,090	201,09
Fiorino olandese .	545,950	545,950	546,10	545,950	545,40	545,95	546 —	545,950	545,950	545,95
Franco belga . .	30,734	30,734	30,72	30,734	30,70	30,70	30,720	30,734	30,734	30,73
Lira sterlina . . .	2239,600	2239,600	2240 —	2239,600	2237 —	2239,30	2239 —	2239,600	2239,600	2239,60
Lira irlandese	1920 —	1920 —	1920 —	1920 —	1919,25	1919,25	1918,500	1920 —	1920 —	—
Corona danese . .	172,150	172,150	172,30	172,150	172 —	172,10	172,130	172,150	172,150	172,15
Dracma . .	15,050	15,050	15,10	15,050	—	—	15,050	15,050	15,050	—
E.C.U. .	1371,500	1371,500	1371 —	1371,500	1370,50	1371,50	1371,500	1371,500	1371,500	1371,50
Dollaro canadese .	1471,600	1471,600	1473 —	1471,600	1473 —	1471,25	1471,750	1471,600	1471,600	1471,60
Yen giapponese .	7,753	7,753	7,76	7,753	7,75	7,75	7,753	7,753	7,753	7,75
Franco svizzero . .	743,350	743,350	743,50	743,350	743 —	743,30	743,300	743,350	743,350	743,35
Scellino austriaco .	87,604	87,604	87,60	87,604	87,55	87,60	87,620	87,604	87,604	87,60
Corona norvegese .	212,800	212,800	212,95	212,800	212,70	212,70	212,600	212,800	212,800	212,80
Corona svedese .	215,800	215,800	216 —	215,800	215,60	215,85	215,900	215,800	215,800	215,80
FIM .	295,310	295,310	295,25	295,310	294,85	295,10	295,050	295,310	295,310	—
Escudo portoghese	11,380	11,380	11,45	11,380	11,42	11,35	11,400	11,380	11,380	11,38
Peseta spagnola .	11,145	11,145	11,15	11,145	11,13	11,10	11,142	11,145	11,145	11,14

Media dei titoli del 3 gennaio 1985

Titolo	
Rendita 5% 1935 . .	61,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,075
» 6% » » 1971-86 . .	89,250
» 6% » » 1972-87 .	88 —
» 9% » » 1975-90 . .	89 —
» 9% » » 1976-91 . .	86,150
» 10% » » 1977-92 .	92 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	94,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% . .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	87 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,600
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,650
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,300
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 8-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,800
» » » » 1-10-1982/86 .	101,950
» » » » 1-11-1982/86 .	101,950
» » » » 1-12-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,350
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 9-1983/86 .	102 —
» » » » 1-10-1983/86 .	101,500
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,600
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	101,875
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,300
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,650
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,500
» » » » 1-11-1983/87 .	102,075
» » » » 1-12-1983/87 .	102,225
» » » » 1- 7-1983/88 .	102,950
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,750
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,850
» » » » 1-10-1983/88 .	101,850
» » » » 1-11-1983/88 .	102,650
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,825
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,075
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,450
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,250
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,300
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,950
» » » » 1-11-1983/90 .	102,650
» » » » 1-12-1983/90 .	102,975
» » » » 1- 1-1984/91 .	102,950
» » » » 1- 2-1984/91 .	102,250
» » » » 1- 3-1984/91 .	100,400
» » » » 1- 4-1984/91 .	100,600
» » » » 1- 5-1984/91 .	100,725
» » » » 1- 6-1984/91 .	100,975
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,550
» » » 17 % 1-10-1985 . .	101,850
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	102,250
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	100,175
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	97,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,350
» » » » 1983/90 11,50%	102,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1985

Valuta	
Dollaro USA	1948,900
Marco germanico . .	615,760
Franco francese	201,155
Fiorino olandese .	545,975
Franco belga . .	30,727
Lira sterlina	2239,300
Lira irlandese .	1919,250
Corona danese . . .	172,140
Dracma . . .	15,050
E.C.U. . . .	1371,500
Dollaro canadese . .	1471,675
Yen giapponese . .	7,753
Franco svizzero	743,325
Scellino austriaco .	87,612
Corona norvegese . .	212,700
Corona svedese . .	215,850
FIM	295,180
Escudo portoghese .	11,390
Peseta spagnola	11,143

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 474 Mod. 25-A. — Data: 16 maggio 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Croce-Nanni Giorgina, nata a Napoli il 1° novembre 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto e stabilimento in Matelica (Macerata), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torman Selenia, con sede e stabilimento in Premariacco (Udine), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galvani porcellane di Pordenone, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nautix di Visinale di Pasiano (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura goriziana di Gorizia, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valgab di Avio (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei dipendenti dalla ditta R.A.R. dell'ing. T. Briata di Rovereto (Trento), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica trentina di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusite italiana di Ravina di Trento, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ivano Nencini di Lucca, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas industria meccanica di Senigallia (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.B. S.n.c. di Ricci e Bellezze & C., in Treia (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Icopant's di Vallorani e C. di Sirolo (Ancona), è prolungata al 25 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Lorev - Romolo Lori di Fabriano (Ancona), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angel's confezioni, con stabilimento in Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura S. Lorenzo S.r.l., con sede e stabilimento in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Camiceria Imperia - Cooperative riunite di Camerano (Ancona), è prolungata al 13 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense (Ancona), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat di Osimo (Ancona), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico Adriatico, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio M.D. di Serra de' Conti (Ancona), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Beccaro di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo finanziario tessile, con sede in Torino, stabilimenti in Torino, Settimo Torinese, Bosconero, Ozegna (Torino), S. Damiano d'Asti (Asti) e Racconigi (Cuneo) nonché filiali in tutta Italia, è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove pettinature riunite, con sede legale in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe, con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silt, con sede in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ve.Mo.Plast, con sede in Chivasso e stabilimento ed uffici in Leinì (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Bruzolo - Abbigliamento auto in Torre Pellice (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grabor G.M. di Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ter.Vi., con sede in Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Stamperia Olpaton Silvano, con sede in Busano Canavese (Torino), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag, con sede in Ciriè (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Thor-Fiap, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Fresco di Frescò A. & C., con sede in Torino, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Puma di Sergio Puma & C., con sede in Torino, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novalan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, con sede in Torino, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gommitalia, con sede in Saluzzo (Cuneo), stabilimento in Lainate e filiali di Bologna, Padova, Roma e Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 settembre 1983 al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europan San Giorgio, in San Giorgio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roero meccanica, in Canale (Cuneo), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche Bazzi G. e L., in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicma, in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimet - Motori e riduttori, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Bra (Cuneo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit elettronica civile di S. Antonio di Susa (Torino), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della Valle Marcello, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P. Humbert, in Collegno (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meazza Masciardi, in Casale Corte Cerro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura Vacca Domenico di Vacca G. & C., con sede e stabilimento in Piorino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto e stabilimento in Matelica (Macerata), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nautix di Visinale di Pasiano (Pordenone), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valgab di Avio (Trento), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusite italiana di Ravina di Trento (Trento), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.A.R. dell'ing. T. Briata di Rovereto (Trento), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angel's confezioni, con stabilimento in Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Saicom, con stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 9 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove pettinature riunite, con sede legale in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe, con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silt, con sede in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ve.Mo.Plast, con sede in Chivasso e stabilimento ed uffici in Leinì (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gommitalia, con sede in Saluzzo (Cuneo), stabilimento in Lainate e filiali di Bologna, Padova, Roma e Bari, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Cusino Giuseppe & C., di Collegno (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Utensili filettatori in Sparano Canavese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valmeccanica di Valperga Canavese (Torino), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, con sede in Torino, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Metalplast di Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Luserna di Luserna S. Giovanni (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grassi Aldo & C., in Piobesi (Torino), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Morando, con sede in Torino e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Re.Ma., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), in amministrazione controllata, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola, in Torino, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.E.F., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bi.Me.Te., con sede in Pinerolo e stabilimento in Airasca (Torino), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Oddone Mario e C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sirio di Torino, è prolungata al 2 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F. - Società attrezzature ferro, in Robella d'Asti (Asti), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Monterosa di Valdengo (Vercelli), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara e stabilimenti in Gattinara (Vercelli) e Romagnano Sesia (Novara), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.V.Ir., con sede in Torino e stabilimento in Brandizzo (Torino), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Coriasco, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Pianezza (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino Gomma, in Regina Margherita (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.M.A. - Officine meccaniche, con sede in Novara, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IN.TER.VI., con sede in Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo finanziario tessile, con sede in Torino, stabilimenti in Torino, Settimo Torinese (Torino), Bosconero, Ozegna (Torino), S. Damiano d'Asti (Asti) e Racconigi (Cuneo), nonché filiali in tutta Italia, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novalan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, con sede in Torino, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europan San Giorgio in S. Giorgio Canavese (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roero meccanica con sede in Canale (Cuneo), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit Elettronica Civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura Vacca Domenico di G. Vacca & C., con sede e stabilimento in Poirino (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Beccaro di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rangoni Eurocar di Trento, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oxicolor di Mussolombardo (Trento), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jolli Sportwear di Sfruz (Trento), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.A.R. dell'ing. T. Briata di Rovereto (Trento), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valgab di Avio (Trento), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angel's confezioni, con stabilimento in Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Saicom, con stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gommitalia, con sede in Saluzzo (Cuneo), stabilimento in Lainate e filiali di Bologna, Padova, Bari e Roma, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europan San Giorgio, in San Giorgio Canavese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit Elettronica Civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7183-32)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Costituzione del comitato permanente di protezione civile con le associazioni nazionali degli enti locali. (Ordinanza n. 449/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363; n. 363;

Vista la propria ordinanza del 6 ottobre 1984, n. 359/FPC/ZA con la quale sono state dettate norme per l'attuazione dell'articolo 11 del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della consulenza di un apposito organo permanente nel quale siano rappresentate le associazioni nazionali degli enti locali, al fine di seguire con continuità la problematica relativa alla concreta costituzione su tutto il territorio nazionale del servizio di protezione civile, con riferimento al ruolo degli enti locali, nella prospettiva del disegno di legge in discussione al Parlamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' istituito, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, il comitato permanente delle associazioni nazionali degli enti locali.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente art. 1 svolge attività di consulenza al Ministro, per attivare gli strumenti necessari per il raccordo della attività di protezione civile degli enti locali e delle loro aziende con il Dipartimento della protezione civile, ivi comprese le iniziative utili per la formazione di nuclei locali di protezione civile.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'avv. Giuseppe Bicocchi è nominato vice-presidente coordinatore.

Art. 4.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dalla professoressa Rosanna Terranova responsabile dell'ufficio volontariato del Dipartimento della protezione civile. La prof.ssa Rosanna Terranova assicura anche il raccordo fra gli enti locali e le loro aziende e gli uffici e i servizi del dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Il comitato è composto, oltre che dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario, anche da quattro rappresentanti per ciascuna associazione nazionale, rispettivamente designati dai presidenti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M. e della C.I.S.P.E.L.

Art. 6.

Ai componenti il comitato ed al segretario compete il gettone di presenza nella misura di L. 50.000 lorde per le giornate di effettiva partecipazione alle sedute.

Art. 7.

Ai componenti il comitato di cui alla presente ordinanza, compete, in aggiunta al gettone di presenza, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente generale, qualora non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze.

Art. 8.

L'onere derivante dalla presente ordinanza, valutato in lire 3.000.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(17)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato

Con decreto ministeriale 16 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1984, registro n. 74 Istruzione, foglio n. 67, sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato:

Gruppo n. 43

ASSIROLOGIA E STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO

Commissione:

1) Lazzeroni Romano, Università di Pisa - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
2) Crevatin Franco, Università di Trieste - Sc. superiore ling. mod. I.I., commissario effettivo;
3) Fusella Luigi, Istituto orientale di Napoli - Lettere e filosofia, commissario effettivo;

1) Peruzzi Emilio, Università di Firenze - Magistero, commissario supplente;
2) Prosdocimi Aldo, Università di Padova - Lettere e filosofia, commissario supplente;
3) Simone Raffaele, Università «La Sapienza» di Roma - Magistero, commissario supplente.

Gruppo n. 49

ARCHEOLOGIA TARDO-ANTICA E MEDIEVALE

Commissione:

1) Beschi Luigi, Università di Firenze - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
2) Polacco Luigi, Università di Padova - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
3) Mirabella Roberti Mario, Università di Trieste - Lettere e filosofia, commissario effettivo;

1) Chiesa Sena Gemma, Università di Milano - Lettere e filosofia, commissario supplente;
2) Rizza Giovanni, Università di Catania - Lettere e filosofia, commissario supplente;
3) Traversari Gustavo, Università di Venezia - Lettere e filosofia, commissario supplente.

Gruppo n. 52

TOPOGRAFIA ANTICA

Commissione:

1) Sordi Marta, Università Cattolica di Milano - Lettere e filofia, commissario effettivo;
2) Lagona Sebastiana, Università di Catania - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
3) Adamesteanu Dinu, Università di Lecce - Lettere e filosofia, commissario effettivo;

1) Squarciapino Floriani Maria, Università «La Sapienza» di Roma - Lettere e filosofia, commissario supplente;
2) Nenci Giuseppe, Scuola norm. di Pisa - commissario supplente;
3) Musti Domenico, Università «La Sapienza» di Roma - Lettere e filosofia, commissario supplente.

Gruppo n. 62

STORIA E CIVILTA' DEI PAESI ISLAMICI

Commissione:

1) Salvadorini Vittorio Antonio, Università di Pisa - Scienze politiche, commissario effettivo;
2) Cerqua Sarnelli Clelia, Istituto orientale di Napoli - Scuola studi islamici, commissario effettivo;
3) Strika Vincenzo, Istituto orientale di Napoli - Scuola studi islamici, commissario effettivo.

Gruppo n. 63

STORIA DELL'ASIA CENTRALE (MEDIEVALE E MODERNA)

Commissione:

1) Silvi Antonini Colucci Chiara, Istituto orientale di Napoli - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
2) Melis Giorgio, Università di Napoli - Scienze politiche, commissario effettivo;
3) Scarcia Gianroberto, Università di Venezia - Lingue e letterature straniere, commissario effettivo.

Gruppo n. 66

GLOTTODIDATTICA E DIDATTICA DELLE LINGUE

Commissione:

1) Calonghi Luigi, Università «La Sapienza» di Roma - Magistero, commissario effettivo;
2) Arena Renato, Università di Milano - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
3) Flores D'Arcais Giovanni Battista, Università di Padova - Magistero, commissario effettivo;

1) Doria Mario, Università di Trieste - Lettere e filosofia, commissario supplente;
2) Bertin Giovanni Maria, Università di Bologna - Magistero, commissario supplente;
3) Simone Raffaele, Università «La Sapienza» di Roma, Magistero, commissario supplente.

Gruppo n. 67

PRATICA DELLA TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

Commissione:

1) Francescato Giuseppe, Università di Trieste - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
2) Altieri Biagi Maria Luisa, Università di Bologna - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
3) Marenco Franco, Università di Torino - Lettere e filosofia, commissario effettivo;

1) Zamboni Alberto, Università di Padova - Lettere e filosofia, commissario supplente;
2) D'Agostino Nicola Nemi, Università di Milano - Lettere e filosofia, commissario supplente;
3) Stojkovic Mazzariol Emma, Università di Venezia - Lingue e letterature straniere, commissario supplente.

Gruppo n. 68

BERBERO E LINGUE SUB-SAHARIANE

Commissione:

1) Berrettoni Pierangiolo, Università di Perugia - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
2) Mioni Alberto, Università di Padova - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
3) Serra Luigi, Istituto orientale di Napoli - Scuola studi islamici, commissario effettivo;

1) Milani Celestina, Università di Verona - Magistero, commissario supplente;
2) Vineis Edoardo, Università di Bologna - Magistero, commissario supplente;
3) Tibiletti Maria Grazia n. Bruno, Università di Bologna - Lettere e filosofia, commissario supplente.

Gruppo n. 69

FILOLOGIA URALO-ALTAICA E LETTERARUTA TURCA

Commissione:

1) Gusmani Roberto, Università di Udine - Lingue e letterature straniere, commissario effettivo;
2) Masala Anna, Università « La Sapienza » di Roma - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
3) Stati Sorin, Università di Bologna - Lettere e filosofia, commissario effettivo;

1) Petracco Sicardi Giulia, Università di Genova - Lettere e filosofia commissario supplente;
2) Porzio Maria Luisa n. Gernia, Università di Torino - Lettere e filosofia, commissario supplente;
3) Savoia Leonardo Maria, Università di Urbino - Lettere e filosofia, commissario supplente.

Gruppo n. 83

LINGUA E LETTERATURA PORTOGHESE E LUSO-BRASILIANA

Commissione:

1) Munoz Carlos Romero, Università di Venezia - Lingue e letterature straniere, commissario effettivo;
2) Lanciani Giulia, Università « La Sapienza » di Roma » - Magistero, commissario effettivo;
3) Tabucchi Antonino, Università di Genova - Lettere e filosofia, commissario effettivo;

1) Branciforti Francesco, Università di Catania - Lettere e filosofia, commissario supplente;
2) Gasca Queirazza Giuliano, Università di Torino - Magistero, commissario supplente;
3) Pepe Inoria Sarno, Università « La Sapienza » di Roma, Magistero, commissario supplente.

Gruppo n. 88

STORIA DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Commissione:

1) Volpi Orlandini Marisa, Università « La Sapienza » di Roma - commissario effettivo;
2) Parronchi Alessandro, Università di Firenze - Magistero, commissario effettivo;
3) Gavazza Ezia Agnese, Università di Genova - Lettere e filosofia, commissario effettivo;

1) Negri Arnoldi Francesco, Università di Lecce - Magistero, commissario supplente;
2) Del Bravo Carlo, Università di Firenze - Lettere e filosofia, commissario supplente;
3) Peroni Adriano, Università di Firenze - Lettere e filosofia, commissario supplente.

Gruppo n. 92

ARCHIVISTICA

Commissione:

1) Fonseca Cosimo Damiano, Università di Lecce - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
2) Bisogno Paolo, Università « La Sapienza » di Roma - Scuola sp. arch. bibl., commissario effettivo;
3) Natale Alfio Rosario, Università di Milano - Lettere e filosofia, commissario effettivo.

Gruppo n. 94

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

Commissione:

1) Raponi Nicola, Università Cattolica di Milano - Lettere e filosofia, commissario effettivo;
2) Balsamo Luigi, Università di Parma - Magistero, commissario effettivo;
3) Bottasso Vincenzo, Università « La Sapienza » di Roma - Magistero, commissario effettivo.

Gruppo n. 134

RIABILITAZIONE

Commissione:

1) Pinelli Paolo, Università di Milano - Medicina e chirurgia, commissario effettivo;
2) Di Perri Raoul, Università di Messina - Medicina e chirurgia, commissario effettivo;
3) Buscaino Giuseppe Andrea, Università di Napoli - Medicina e chirurgia II, commissario effettivo;

1) Muratorio Alberto, Università di Pisa - Medicina e chirurgia, commissario supplente;
2) Lechi Alfredo, Università di Parma - Medicina e chirurgia, commissario supplente;
3) Frattola Lodovico, Università di Milano - Medicina e chirurgia, commissario supplente.

Gruppo n. 136

ONCOLOGIA CLINICA

Commissione:

1) Corsi Vincenzo, Università « La Sapienza » di Roma - Medicina e chirurgia, commissario effettivo;
2) Aloj Salvatore Maria, Università di Napoli - Medicina e chirurgia II, commissario effettivo;
3) Borghetti Alberico, Università di Parma - Medicina e chirurgia, commissario effettivo;

1) Ciuffini Franco, Università di Perugia - Medicina e chirurgia, commissario supplente;
2) Fiume Luigi, Università di Bologna - Medicina e chirurgia, commissario supplente;
3) Giordano Mario, Università di Napoli - Medicina e chirurgia, commissario supplente.

Gruppo n. 196

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Commissione:

1) Margarita Ernesto, Università di Bari - Ingegneria, commissario effettivo;
2) Roversi Antonio, Politecnico di Milano - Ingegneria, commissario effettivo;
3) Rugiadini Andrea, Università Bocconi di Milano - Economia e commercio, commissario effettivo;

1) Liuzzo Giuseppe, Università « La Sapienza » di Roma - Ingegneria, commissario supplente;
2) Paris Luigi, Università di Pisa - Ingegneria, commissario supplente;
3) Beltrame Paolo, Università di Milano - Scienze matematiche fisiche e naturali, commissario supplente.

Gruppo n. 199

ESTIMO

Commissione:

1) Casati Dario, Università di Milano - Agraria, commissario effettivo;
2) Fusco Girard Luigi, Università di Napoli - Architettura, commissario effettivo;
3) Michieli Igino, Università di Padova, Ingegneria, commissario effettivo;

1) Campos Francesco, Università di Pisa - Agraria, commissario supplente;
2) Grisotti Marcello, Politecnico di Milano - Ingegneria, commissario supplente;
3) Scarpa Giorgio, Università di Venezia - Economia e commercio, commissario supplente.

Gruppo n. 206

GIACIMENTI DI IDROCARBURI

Commissione:

1) Pelizza Sebastiano, Politecnico di Torino - Ingegneria, commissario effettivo;
2) Ferrara Gianfranco, Università di Trieste - Ingegneria, commissario effettivo;
3) Violo Maurizio, Università «La Sapienza» di Roma - Ingegneria, commissario effettivo;

1) Gecchele Giulio, Politecnico di Torino - Ingegneria, commissario supplente;
2) Ferrario Alfredo, Università di Milano - Scienze matematiche fisiche e naturali, commissario supplente;
3) Machne Giuseppe, Università di Trieste - Ingegneria, commissario supplente.

Gruppo n. 209

IMPIANTI AERONAUTICI

Commissione:

1) Murino Pasquale, Università di Napoli - Ingegneria, commissario effettivo;
2) Cavallini Giorgio, Università di Pisa - Ingegneria, commissario effettivo;
3) Puccinelli Luigi, Politecnico di Milano - Ingegneria, commissario effettivo;

1) Accardo Alberto Francesco, Università di Napoli - Ingegneria, commissario supplente;
2) Barboni Renato, Università «La Sapienza» di Roma - Scuola ingegneria aerospaziale, commissario supplente;
3) Borri Marco, Politecnico di Milano - Ingegneria, commissario supplente.

Gruppo n. 217

MATERIE GIURIDICHE (INGEGNERIA E ARCHITETTURA)

Commissione:

1) Bardusco Aldo, Università di Milano - Scienze politiche, commissario effettivo;
2) Cerulli Irelli Vincenzo, Università di Perugia - Economia e commercio, commissario effettivo;
3) Carullo Antonio, Università di Ferrara - Giurisprudenza, commissario effettivo.

Gruppo n. 221

MISURE MECCANICHE

Commissione:

1) Nurzia Franco, Università di Cagliari - Ingegneria, commissario effettivo;
2) Giordana Franco, Politecnico di Milano - Ingegneria, commissario effettivo;
3) Gasparetto Michele, Politecnico di Milano - Ingegneria, commissario effettivo;

1) Bianchi Giovanni, Politecnico di Milano - Ingegneria, commissario supplente;
2) Dini Dino, Università di Pisa - Ingegneria, commissario supplente;
3) Zompì Antonio, Università di Firenze - Ingegneria, commissario supplente.

(6728)

Avvisi relativi alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti le graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20, supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, del 13-20 maggio 1982, sono stati pubblicati tre decreti di rettifica alla graduatoria di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali (tabella GIV) ed un decreto di rettifica alla graduatoria di disegno nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (tabella 11), formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernenti, rispettivamente i nominativi dei professori Penna Enzo, Sacco Antonio, Candiano Amelio e Fantozzi Enzo.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 29-30, parte II, del 21-28 luglio 1983, sono stati pubblicati n. 13 decreti di rettifica concernenti le seguenti graduatorie, formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468: di lingua italiana e latina, storia ed educazione civica e geografia nelle prime due classi del liceo scientifico e nella classe di collegamento dell'istituto magistrale (tabella A1C); di lingua e lettere italiane e storia nell'istituto magistrale - corso superiore (tabella 3cl); di lettere italiane e latine e storia nei licei e nell'istituto magistrale (tabella 4); di lingua italiana, storia ed educazione civica nelle prime due classi degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo (tabella B1t); di lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri - corso superiore (tabella AII).

(7200)

Avviso relativo alla pubblicazione di un decreto di rettifica concernente la graduatoria di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale, ruolo III, negli istituti d'arte, formulata ai sensi del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20, supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, del 13-20 maggio 1982, è stato pubblicato un decreto di rettifica relativo alla graduatoria di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale, ruolo III, negli istituti statali d'arte, formulata ai sensi del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, concernente il nominativo del prof. Predonzani Domenico.

(7199)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica concernente i concorsi, per titoli, in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-ter del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (Concorsi pubblicati nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 333 del 4 dicembre 1984).

Nel decreto 25 luglio 1984, riguardante i concorsi citati in epigrafe, alla pagina 140, all'art. 3, al punto riguardante la commissione per l'espletamento dei concorsi, per titoli, indetti ai sensi dell'art. 1 della lettera *B*), dove è scritto: «Ricozzi dott.ssa Clara, *ispettore provinciale*», leggasi: «Ricozzi dott.ssa Clara, *primo dirigente*».

(23)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1984, n. 46.

Istituzione della consulta regionale per le questioni comunitarie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di diffondere una più approfondita conoscenza delle problematiche comunitarie ed europee nonché per fornire parere e consulenza agli organi della Regione nella predisposizione e nell'adempimento di atti di rilevanza comunitaria, è istituita la consulta regionale per le questioni comunitarie.

Art. 2.
Consulta regionale per le questioni comunitarie

La consulta regionale per le questioni comunitarie è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

b) tredici rappresentanti eletti dal consiglio regionale di cui un rappresentante per ogni gruppo consiliare e per i rimanenti con voto limitato a 2/3;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) sette rappresentanti designati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative;

e) dodici rappresentanti di comuni della Regione designati dall'A.N.C.I. regionale;

f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni europeiste maggiormente rappresentative in campo nazionale.

I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

La consulta propone per l'approvazione al consiglio regionale un proprio regolamento interno.

Art. 3.
Attribuzioni della consulta

La consulta è organismo di consulenza degli organi regionali, esprime pareri e proposte, e formula indicazioni e programmi in materia comunitaria, con particolare riferimento all'attuazione di regolamenti e direttive della C.E.E.

La giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dalla consulta sottopone al consiglio regionale, il piano annuale di attività e la relazione consuntiva.

Art. 4.
Sede

La consulta regionale per le questioni comunitarie ha sede presso la giunta regionale.

L'assistenza alla consulta è assicurata dall'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari previsto nello art. 22 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

Art. 5.
Indennità e compensi

Ai membri della consulta regionale, spetta un indennità di presenza di importo pari a quella dei componenti dei comitati di controllo.

L'indennità di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità dei consiglieri regionali.

Per ogni giornata di seduta è corrisposta, ai componenti la consulta, per le spese relative ai trasporti tra la loro residenza, e la sede regionale, un rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza.

Agli effetti di cui al comma precedente la residenza si intende acquisita in un comune della regione Umbria.

Ai componenti la consulta che, per ragioni del loro mandato, si recano fuori sede, spetta il trattamento di missione, previsto dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale retributivo.

Art. 6.
Norma finanziaria

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, che per l'anno 1984 è valutato in L. 3.000.000, si fa fronte con quota dello stanziamento iscritto sul cap. 560, del bilancio regionale 1984 e per gli anni successivi entro i limiti delle previsioni di cui programma 1.06.1.08 del bilancio pluriennale 1984-86.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 dicembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 ottobre 1984 (atto n. 1315) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 novembre 1984.

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1984, n. 47.

Modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, così come modificata con legge regionale 23 luglio 1981, n. 44, relativamente alla determinazione della tassa di concessione per la costituzione e l'esercizio di aziende faunistico-venatorie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tassa di concessione per la costituzione e l'esercizio di aziende faunistico-venatorie di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, così come modificata con legge regionale 23 luglio 1981, n. 44, è modificata nel modo seguente:

« Al titolo secondo della tariffa annessa alla legge regionale 23 luglio 1981, n. 44, il numero d'ordine 16 è sostituito dalla tabella allegata ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 dicembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 ottobre 1984 (atto n. 1316) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 novembre 1984.

(*Omissis*).

(6965)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 42.

Interventi per il potenziamento e l'incremento dell'offerta turistica.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Opere finanziabili

1. Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e della riqualificazione ed ammodernamento delle strutture ricettive, la Regione, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, concede i contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, la ricostruzione, l'adattamento, l'ampliamento, l'ammodernamento, il completamento e le migliorie di immobili, siti nel territorio della Regione, destinati ad uso di albergo, motel, villaggio-albergo, residenza turistico-alberghiera, rifugio alpino, complesso ricettivo all'aria aperta, centro per convegni e congressi, case per ferie, nonché di strutture ricreative, sportive e della ristorazione conplementari dell'attività ricettiva;

b) la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento, il completamento di impianti di risalita, nonché l'allestimento di strutture ed attrezzature di servizio per le attività turistico-sportive.

2. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità alle opere di ristrutturazione ed ammodernamento di esercizi ricettivi eseguiti al fine di adeguare tali esercizi ai requisiti richiesti per la relativa classificazione ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1981, n. 71 e 8 febbraio 1982, n. 11, e successive modificazioni nonché alla realizzazione di strutture ricettive in località comprese in ambiti territoriali di rilevante interesse turistico.

Art. 2.
Beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo i soggetti privati, anche diversi dai proprietari dei terreni o dei fabbricati, che abbiano la disponibilità del bene cui i contributi si riferiscono.

Art. 3.
Misura del contributo

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile e non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali o statali.

Art. 4.
Domanda di contributo

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla giunta regionale e presentate al sindaco del comune nel cui territorio l'opera sarà situata, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto di massima;

b) piano di finanziamento dell'opera;

c) relazione tecnica;

d) dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera di altri contributi derivanti da leggi regionali o statali.

2. I richiedenti che non siano proprietari del terreno o del fabbricato dovranno dimostrare la disponibilità del bene, nonché, se richiesto, il consenso del proprietario all'esecuzione dell'opera o dell'intervento.

3. Il sindaco, entro trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, la trasmette alla giunta regionale, corredata del parere della giunta comunale, specificando se trattasi di opere di ristrutturazione o ammodernamento di esercizi ricettivi al fine di adeguare tali esercizi ai requisiti richiesti per la classificazione ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1981, n. 71 e 8 febbraio 1982, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 5.
Vincolo di destinazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge devono assumere per sé e per i propri aventi causa, con atto da trascrivere sui registri immobiliari, l'obbligo di mantenere all'immobile la destinazione per la quale è stato richiesto il contributo.

2. Nel caso in cui il beneficiario non sia proprietario dell'immobile l'obbligo di cui al precedente comma deve essere assunto dal proprietario.

3. La durata del vincolo è determinata, in relazione alla consistenza degli interventi, dalla giunta regionale con la delibera di concessione del contributo, e non potrà comunque essere inferiore a otto anni.

Art. 6.
Garanzia fidejussoria

1. I beneficiari devono impegnarsi alla restituzione dell'importo del contributo, nel caso in cui le opere o gli interventi non vengano, per qualsiasi causa, realizzati o completati entro i termini stabiliti nella delibera di concessione.

2. A garanzia dell'obbligo di cui al precedente comma i beneficiari, ad avvenuta comunicazione ufficiale della delibera di concessione del contributo, dovranno presentare, entro il termine indicato nella stessa delibera, apposita fidejussione con validità fino ad avvenuta esecuzione dell'opera o dell'intervento a cui il contributo si riferisce.

3. Le somme restituite alla Regione ai sensi dei precedenti commi e riferite alle assegnazioni statali di cui al successivo art. 12, primo comma, sono portate in aumento a quelle da ripartire col piano annuale immediatamente successivo previa iscrizione delle relative somme negli stati di previsione delle entrate e delle spese dei rispettivi bilanci regionali a norma di quanto disposto dal successivo art. 12, quarto comma.

Art. 7.
Deliberazione per la concessione dei contributi

1. La giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, previo parere della commissione consiliare competente, sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 1, approva il piano di riparto dei contributi nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie iscritte nei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.

2. La delibera di approvazione del piano vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti, costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa a carico dei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari e deve prevedere che le opere siano iniziate entro l'esercizio in cui l'obbligazione è assunta, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 8.
Decadenza dai benefici

1. Entro centoventi giorni dalla comunicazione di concessione del contributo i soggetti beneficiari dovranno inviare alla giunta regionale — settore turismo — copia del progetto esecutivo dell'opera.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma, entro il termine stabilito, comporta decadenza dai benefici concessi con il piano di riparto.

3. Le risorse che si renderanno disponibili saranno utilizzate per l'ulteriore piano di riparto.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, in due soluzioni:

a) per il 50% a presentazione di regolare stato di avanzamento di almeno il 50% dei lavori previsti nel progetto approvato, sempreché sia stata accordata la fidejussione di cui al precedente art. 6; l'erogazione di tale prima rata di contributo è altresì subordinata alla presentazione della concessione edilizia;

b) per il restante 50% a presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, di certificato attestante l'avvenuta iscrizione del vincolo di destinazione dell'opera, trascritto nei registri immobiliari, nonché a presentazione di perizia asseverata attestante il valore dell'opera.

Art. 10.

Rendiconto

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale, nonché al comitato di coordinamento di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i resoconti degli interventi effettuati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed ai fini dell'utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla regione Lombardia per gli anni 1983-84 a norma del titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, le domande di contributo dovranno essere presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande presentate, a norma della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, e già pervenute alla giunta regionale, dovranno essere confermate dai soggetti interessati entro il termine di cui sopra ed avranno corso sulla base della documentazione a suo tempo prodotta.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sulla base dei criteri indicati al precedente art. 1, delibera il piano di riparto dei contributi relativi ai finanziamenti degli anni 1983-84.

4. In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, le opere finanziate con il predetto piano di riparto devono essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dal precedente art. 1 si provvede mediante le assegnazioni statali ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e di altri fondi di provenienza regionale.

2. In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 6 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. La denominazione del cap. 2.3.7.2.2.1796 è così modificata « Contributi statali in capitale a soggetti privati per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico - quota anno precedente ».

3. Le somme di cui al precedente art. 6 possono essere iscritte nei relativi bilanci di previsione ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, modificato dalla legge regionale n. 35/78 limitatamente alle assegnazioni statali di cui al precedente primo comma.

4. Le eventuali somme non impegnate sul capitolo 2.3.7.2.2.1818, di cui al precedente secondo comma, al termine dei singoli esercizi finanziari costituiscono economia di spesa e vengono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario successivo a norma dell'art. 50, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 13.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 agosto 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *agosto* 1984 *prot. n.* 21402/10239).

(7019)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227